MARCA DA BOLLO Euro16,00

RICHIESTA di **Trascrizione di atto di nascita formato all'estero, di minore figlio di Genitore Italiano**, nei registri dello stato civile del comune di cori

II/La sottoscritto/a:	
Cognome	
Nome	
Luogo – data di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo	
Recapito telefonico	
email	
PEC	
	CHIEDE
Che venga trascritto nei registri delle MINORE FIGLIO DI GENITORE ITA	o Stato Civile l' ATTO DI NASCITA FORMATO ALL'ESTERO, DI LIANO:
Atto di NASCITA	
Autorità del rilascio	
Cognome	
Nome	
Luogo – data di nascita	
PADRE (Indicare cognome,	
nome, luogo e data di nasci e CITTADINANZA)	
MADRE (Indicare cognome, nome, luogo e data di nasci e CITTADINANZA)	
	DICHIARA
	el d.P.R. n.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, o di ù corrispondenti a verità, che, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana de
dell'art. 1 comma 1 lettera a) L. n. 9	91/1992 (Discendenza da genitore Italiano);
dell'art. 2 comma 1 L. n. 91/1992 (Riconosciuto o dichiarato giudizialmente figlio di Genitore Italiano);
dell'art. 3 L. n. 91/1992 (Adotta	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_	1992 (Beneficio di legge : nato da genitore Italiano per Nascita);
·	e convivente con genitore che ha Acquisito la Cittadinanza Italiana);
e del combinato disposto di cui all'art. 3-bis co	
il/i GENITORE /I ha/hanno lo Status di Cittadin per NASCITA ;	on Italianon :
per ACQUISTO avvenuto il	
per Acquisto avvertuto ii	,
	ALLEGA
Atto di nascita del MINORE, TRADOTTO	e, ove necessario, APOSTILLATO;

Passaporto o documento d'identità del MINORE;
Estratto Atto di nascita del GENITORE avente CITTADINANZA ITALIANA;
Certificato di CITTADINANZA ITALIANA del GENITORE;
Passaporto o documento d'identità del GENITORE;
(Opzionale) Estratto Atto di nascita degli ASCENDENTI ITALIANI di 2° grado (NONNI);

COMUNICA

di essere a conoscenza che :

- 1. i tempi per il procedimento di riconoscimento della CITTADINANZA ITALIANA del/la minore può variare da 30 giorni a di 2 anni;
- 2. il rapporto di filiazione che deve essere comprovato necessariamente con la produzione dell'atto di nascita originale del minore dal quale si evincano paternità e maternità dello stesso, debitamente tradotto e legalizzato, ove necessario;
- 3. il/la minore potrà ottenere la cittadinanza italiana nel caso in cui ricorrano UNA delle seguenti condizioni :
 - A. L'art. 3-bis lettera c) della L. 91/1992 stabilisce che i figli minorenni nati all'ESTERO, avente altra Cittadinanza o apolide, da genitore cittadino Italiano per NASCITA, può acquisire automaticamente la cittadinanza se il genitore o il nonno, al momento della nascita del minore sono o sono stati (in caso di morte) ESCLUSIVAMENTE cittadini Italiani. Si considererà la situazione alla data della nascita dell'interessato: se a tale data un genitore o un nonno ha esclusivamente la cittadinanza italiana, l'eccezione di cui alla lettera c) si applica se un genitore o un nonno sono deceduti prima della nascita dell'interessato, si dovrà verificare se al momento della morte erano esclusivamente italiani. Deve precisarsi che, rimanendo ferma l'operatività dei già esistenti meccanismi di trasmissione della cittadinanza, la presente condizione di cui alla lett. c) opererà sempre che la linea di trasmissione della cittadinanza italiana sia rimasta intatta. Spetta, ovviamente, al richiedente dimostrare che uno dei genitori o dei nonni sia stato esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita dell'interessato. Le prove fornite dovranno essere oggetto di verifica, esperendo le opportune indagini d'ufficio, al fine di appurare che l'ascendente individuato quale dante causa non sia in possesso di ulteriori cittadinanze. Ad esempio, gli Ufficiali di stato civile potranno richiedere certificati negatori di cittadinanza, attestazioni di non rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o documento utile, se in lingua straniera debitamente tradotto e legalizzato. Non possono essere considerate sufficienti mere dichiarazioni di parte.
 - B. L'art. 3-bis lettera d) della L. 91/1992 stabilisce che i figli minorenni nati all'ESTERO, avente altra Cittadinanza o apolide, da genitore cittadino Italiano che ha ACQUISTO la Cittadinanza Italiana, può acquisire automaticamente la cittadinanza se ricorrono le seguenti condizioni (tutte, nessuna esclusa): Il genitore deve essere stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della nascita o di adozione del figlio; Il genitore deve essere stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana;.
 - C. L'art. 14 L. n. 91/92 che i figli minori di chi ACQUISTA o RIACQUISTA la cittadinanza italiana, se **convivono** con esso, e **risiedono legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita**, prima dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore, acquistano la cittadinanza italiana. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione (art. 12 del D.P.R. 572/1993);
 - D. L'art. 4 comma 1-bis L. n. 91/92 stabilisce che ai minori nati all'ESTERO, aventi altra Cittadinanza, figli di genitore cittadino ITALIANO PER NASCITA, che non trasmette automaticamente la cittadinanza (in quanto il genitore non ha ESCLUSIVAMENTE la cittadinanza italiana (art. 3- bis lettera c) L.91/1992) o NON HA maturato i requisiti di cui all'art.3-bis comma 1 lettera d) L. 91/1992), permette di acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge. Entrambi i genitori o il tutore devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto, al COMUNE DI RESIDENZA o, se residente all'ESTERO, al CONSOLATO territorialmente Competente, corredata dal pagamento del contributo di € 250,00 a favore del Ministero dell'Interno, (Circolare n. 59 del 17-06-2025 Allegato A Formula 79) della cittadinanza italiana per il figlio minore, in tali ipotesi, il minore acquisterà la cittadinanza non dalla nascita o iure sanguinis, ma dal giorno successivo a quello in cui si è verificata ALMENO UNA delle seguenti condizioni:
 - successivamente alla dichiarazione di volontà, il minore deve risiedere legalmente e continuativamente per almeno 2 anni in Italia;
 - ii. la dichiarazione di volontà deve essere presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data in cui sia costituito il rapporto di filiazione del minore, anche adottiva, con un cittadino italiano. In caso di riconoscimento della filiazione se avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore;

CORI il	

Firma